SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

98G0143

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Conferimento per l'anno 1997 di diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della legge istitutiva;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

È conferito, per l'anno 1997, alle persone di cui all'elenco allegato al presente decreto, firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Siciliano prof. Mario
2. Paoletti dott. Enrico
3. Tritto prof. Francesco Paolo
4. Sanità don Guido
5. Fazio dott. Domenico
6. D'Amore dott. Giovanni
7. Lauria dott. Amedeo
8. Caliendo dott. Serafino
9. Pisani dott. Lucio
10. Pedicini dott. Paolo (alla memoria)
11. Urbano Sarli dott.ssa Maria Laura
12. Quaglia prof. Giovanni

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1. Paoletti Antonio
2. Triggiani Domenico
3. Piscopo dott. Ugo

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI TERZA CLASSE
(*Medaglia di bronzo*)

1. D'Onofrio dott.ssa Elda
2. Longo prof. Walter Matteo

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Danieli prof. Sergio (alla memoria)
2. Bellomo prof.ssa Livia

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Boarino prof. Sergio (alla memoria)
2. Roncati prof. Remo

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d' argento*)

1. Sottile prof.ssa Maria
2. Zanardi prof.ssa Maria Luigia

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI TERZA CLASSE
(*Medaglia di bronzo*)

1. Oberhofer-Forer prof.ssa Martha Pauline
2. Tragni prof. Giovanni

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Serra prof.ssa Edda
2. Caione prof.ssa Anna Maria

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE TECNICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Albini prof. Angelo
2. Zuccarello prof. Pietro
3. Procacci prof. Pasquale

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1. De Pietri prof. Enrico
2. Verdi prof. Roberto

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Brunello prof. Bruno

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1. Marzari prof. Tullio

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Ordine dei Padri Scolopi di Roma
2. Istituto Calasanzio di Genova

DIREZIONE GENERALE
DEGLI SCAMBI CULTURALI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Società Internazionale Montessori di Amsterdam

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1. Di Raco Isp. Michele
2. Oppo M° Franco

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1. De Courten prof. Eugenio

ISPETTORATO
PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1. Baietti prof. Luciano

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

98A3349

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1998.

Ulteriore delega di funzioni al Ministro dei lavori pubblici, incaricato per le aree urbane, prof. Paolo Costa, in materia di gestione degli interventi e delle problematiche relativamente al Giubileo nelle località al di fuori del Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con cui sono stati delegati al Ministro dei lavori pubblici, incaricato anche per le aree urbane, prof. Paolo Costa, tra l'altro, «ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e delle problematiche relative al Giubileo dell'anno 2000, con esclusione delle presidenze della Commissione nazionale, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, nonché della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo»;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio;

Ritenuto che nella locuzione «gestione operativa degli interventi .... e delle problematiche relative al Giubileo dell'anno 2000», di cui alla delega contenuta nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 1996, è compreso ogni aspetto dell'attività amministrativa ed esecutiva volta a rendere realizzabili gli interventi previsti nei piani del Giubileo 2000, prime fra tutti le deliberazioni di approvazione, modificazione e integrazione del piano degli interventi, com'è, tra l'altro, reso palese, dalla espressa previsione delle competenze puntualmente escluse dalla predetta delega, per cui vanno comunque riconfermate la validità e l'efficacia degli atti adottati dal Ministro dei lavori pubblici in riferimento agli interventi medesimi;

Vista la delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997, con cui è stato delegato il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 270 del 1997, a presiedere la commissione per l'attuazione della legge n. 270 del 1997;

Ritenuta l'opportunità di uniformare la gestione degli interventi relativi al Giubileo fuori Lazio a quella degli interventi nel Lazio, allo scopo di rendere omogenei i procedimenti strumentali a detti interventi e di estendere, a tale fine, la delega a suo tempo conferita al Ministro dei lavori pubblici, in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 400 del 1988;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro dei lavori pubblici Paolo Costa è delegata la gestione operativa degli interventi e delle problematiche relative al Giubileo nelle località fuori del Lazio, intesa nel senso di cui alle premesse e, quindi, comprensiva dell'approvazione, integrazione e modificazione del piano degli interventi, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Roma, 9 aprile 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 208

98A3447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 10 marzo 1998.

Adozione del documento di linee guida per l'attuazione del programma «Vacanze per tutti» 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CON DELEGA PER IL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pierluigi Bersani, in materia di turismo;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», volta a garantire, attraverso una pluralità di interventi, i diritti di assistenza, di autonomia, di integrazione sociale e di fruibilità di una serie di strutture alle persone che presentino, in via temporanea o permanente, ridotte capacità motorie, sensoriali o psichiche;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 2 comma 4, prevede la facoltà dei Presidenti del Consiglio dei Ministri di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome su ogni argomento che, in ragione di un interesse regionale, ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

Considerata la necessità di azioni coordinate per un'offerta turistica adeguata a soggetti portatori di handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, iniziative di formazione di operatori, nonché di servizi per l'informazione, l'accoglienza e l'ospitalità, in attuazione delle finalità di cui alla citata legge n. 104 del 1992 e in vista dell'afflusso di pellegrini per il grande Giubileo del 2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 2 comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 febbraio 1998 sulla proposta di linee guida per l'attuazione del programma «Vacanze per tutti» nel testo trasmesso dal Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota protocollo n. 935/TS/DIS del 18 dicembre 1997, con il quale è stato proposto alle regioni una azione concordata volta a ridurre le situazioni di disagio e migliorare la qualità dell'offerta turistica ai soggetti con ridotte capacità motorie, sensoriali o psichiche, nonché ad altri turisti con bisogni speciali;

Decreta:

È adottato il documento di linee guida per l'attuazione del programma «Vacanze per tutti» (1998/2000), nel testo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella seduta del 5 febbraio 1998, integralmente riportato nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177

ALLEGATO *A*

DOCUMENTO LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA «VACANZE PER TUTTI» (1998/2000)

Nel quadro del miglioramento della qualità del sistema turistico vista la legge n. 104/1992 ed in particolare l'art. 23 recante: «rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche, ricreative», il Dipartimento del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che di seguito saranno indicate con il termine «Regioni», ritengono prioritario tutelare e valorizzare i diritti e la dignità delle persone individuando le modalità e gli strumenti più idonei a gestire diversità esistenti di fatto, al fine di garantire ad ogni cittadino la piena fruizione dei servizi collegati all'accoglienza ed ospitalità turistica.

Al fine di pervenire ad un'azione concordata emerge l'opportunità di definire ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida con le quali disciplinare lo svolgimento di iniziative volte a garantire un'offerta adeguata a turisti con particolari esigenze connesse alla ridotta capacità motoria, sensoriale, psichica, età avanzata e altro, attraverso le forme e le modalità appresso indicate.

Finalità.

I principali obiettivi ispiratori del presente programma vengono così individuati:

a) sostegno e promozione del turismo in favore di soggetti a ridotte capacità motorie e sensoriali;

b) promozione di misure per l'accoglienza, ospitalità e informazione del turista con ridotta capacità motoria e sensoriale nonché di tutti i soggetti che in ragione del proprio status presentino particolari esigenze;

c) sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare degli operatori del settore turistico riguardo alle esigenze del turista portatore di bisogni speciali.

Iniziative a carattere specifico.

Il presente accordo mira alla realizzazione delle sottoelencate iniziative:

1) attivazione di servizi per l'informazione, l'accoglienza e l'ospitalità del turista con particolari esigenze;

2) individuazione e promozione di itinerari turistici accessibili;

3) ascolto telefonico del turista in difficoltà ed eventuale attivazione, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica, di speciali numeri verdi telefonici;

4) redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per singole aree territoriali e per settori di utenza con relativi indirizzi, numeri telefonici, ed orari di funzionamento;

5) realizzazione di campagne pubblicitarie mirate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

6) realizzazione di manuali di comportamento rivolti agli operatori del settore turistico relativi all'accoglienza delle varie tipologie di disabili;

7) realizzazione di guide modulari sui sistemi turistici accessibili;

8) realizzazione di centri informazione sull'accessibilità turistica situati in punti strategici del territorio.

Indicazioni operative a carattere generale.

Per il perseguimento delle suesposte finalità e la realizzazione delle iniziative sopra individuate, si sottopone all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il programma «Vacanze per tutti 1998/2000» che si propone di ridurre le situazioni di disagio e di migliorare la qualità dell'offerta turistica, con particolare riguardo alle esigenze dei soggetti a ridotta capacità motoria e sensoriale e di altri turisti con bisogni speciali.

Per l'attuazione del presente programma si conviene, pertanto di individuare le seguenti linee guida:

le regioni, ai fini dell'attuazione del programma denominato «Vacanze per tutti» si impegnano a definire il livello locale e le modalità per il coordinamento delle iniziative che sostanziano il programma medesimo;

il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano a raccogliere dati e informazioni sui servizi per il turismo accessibile esistenti sul territorio;

il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano ad assicurare la capillare diffusione dei suddetti dati sia nel territorio nazionale che all'estero;

le regioni inoltre propongono ai competenti enti gestori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalità del presente programma;

le regioni favoriscono la collaborazione tra enti, istituzioni e soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalità di intervento utilizzando, ove necessario, specifici strumenti di raccordo, quali protocolli di intesa e accordi di programma;

le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione e alla verifica degli interventi attuati a livello locale.

Le regioni e il Dipartimento del turismo si impegnano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a favorire la più ampia realizzazione degli obiettivi del presente accordo e ad individuare ulteriori modalità e strumenti finalizzati alla concreta attuazione dei principi sanciti dall'art. 23 della legge 104/1992.

Verifica.

Con riguardo all'esigenza di incrementare una progettazione il più possibile unitaria delle iniziative assunte e di accertare che sul territorio, tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze, si provvederà ad una verifica periodica delle finalità indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tale verifica consisterà nell'esame di una relazione sull'attività svolta, elaborata anche sulla base di una scheda di monitoraggio omogenea, che le regioni provvederanno a trasmettere al Dipartimento del turismo.

La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti costituirà uno strumento di ulteriore riflessione per l'elaborazione di analoghi programmi nel futuro.

98A3380

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale di Varese.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 164/UG/98 in data 9 gennaio 1998 del presidente della corte di appello di Milano, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale di Varese, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale di Varese nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 aprile 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A3344

DECRETO 15 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Bergamo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 4252/DAL/AM/97 e n. 4252/AM/97 rispettivamente in data 18 dicembre 1997 e 7 febbraio 1998 del presidente della Corte di appello di Brescia, con le quali si comunica che gli uffici del tribunale di Bergamo, non sono stati in grado di funzionare, in conseguenza dello sciopero nazionale del personale giudiziario, nella giornata del 15 dicembre 1997;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Bergamo, nella giornata del 15 dicembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 aprile 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A3345

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 1998.

Determinazione, in via definitiva, della tariffa del servizio di cremazione di salme.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803, del 1975 — ora art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 — eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita residenza all'ente gestore dell'impianto;

Rilevato che la tariffa in base alla quale dovrà avvenire il suddetto rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 12 della legge n. 440 del 1987, con decreto di questo Ministero;

Visto il proprio decreto n. 2201/3, dell'8 febbraio 1988, con il quale — sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali — sono state stabilite tariffe provvisorie con riserva di emanare altro decreto con l'indicazione delle tariffe definitive appena eseguite le necessarie valutazioni degli elementi dei costi del servizio in questione;

Preso atto degli studi condotti in merito dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

Ritenuto, pertanto, di stabilire tariffe definitive per detto servizio;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa in base alla quale i comuni sprovvisti di impianto di cremazione dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è fissata in via definitiva su scala nazionale in L. 680.000.

Art. 2.

L'importo della tariffa è adeguato annualmente, a far tempo dal 1° maggio 1998 e fino al 31 dicembre 2001, in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto della lira predisposti annualmente dall'Istat. Per l'adeguamento al 1° maggio 1998 si tiene conto del

coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto dell'anno 1997 rispetto a quello dell'anno 1996. Dal 1° gennaio 2002, con l'introduzione dell'Euro in sostituzione della lira, l'adeguamento avverrà secondo le regole comunitarie.

Art. 3.

1. La tariffa per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, è pari al 75 per cento di quella di cui all'art. 1 ed è aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.

2. L'onere per la cremazione di cui al comma 1 è a carico:

a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;

b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285;

c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990;

d) dei richiedenti in ogni altro caso.

Art. 4.

1. La tariffa per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili di cui all'allegato 2, punto 6 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 25 maggio 1989 è pari al 75% di quella di cui all'art. 1, aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.

2. L'onere per la cremazione di cui al comma che precede è a carico della struttura sanitaria dalla quale provengono le parti anatomiche.

Art. 5.

La tariffa versata dal comune sede di impianto di cremazione all'ente gestore dell'impianto non può essere comunque superiore a quella determinata in virtù dell'applicazione dei citati articoli 1, 2 e 3.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 marzo 1998

p. *Il Ministro:* VIGNERI

98A3372

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1998.

Aggiornamento dei canoni annui per l'utenza di acqua pubblica ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 3, comma 1, dèl decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 febbraio 1997, n. 90, con il quale viene disposto che «A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997 - 1999», con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 17 giugno 1997, n. 7/5978;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1997 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura pari al tasso di inflazione programmato del 2,5 per cento.

2. Per l'anno 1998 la misura dei canoni così risultante è incrementata del tasso di inflazione programmato dell'1,8 per cento relativo all'anno stesso.

3. Per l'anno 1999 si fa luogo all'aggiornamento dei canoni con lo stesso criterio e sulla base del tasso di inflazione programmato dell'1,5 per cento relativo all'anno stesso.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

98A3351

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Menaggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modicazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Menaggio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 19266/98 del 24 marzo 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Menaggio in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3301

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Legnano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modicazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Legnano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 19264/98 del 24 marzo 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Legnano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3302

DECRETO 30 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA II Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1 FCH del 9 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio IVA II Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA II Napoli nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 marzo 1998

Il direttore regionale: REALE

98A3353

DECRETO 30 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 581 del 9 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro di Castellammare di Stabia ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Castellammare di Stabia nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 marzo 1998

Il direttore regionale: REALE

98A3354

DECRETO 30 marzo 1998.

Concessione alla società Cagiva Trading S.p.a. per conto della Cagiva Commerciale S.p.a., in Varese, dell'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art 5, comma 4, lettera O*a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 26 marzo 1997 con la quale la società Cagiva Trading S.p.a. per conto della Cagiva Commerciale S.p.a., con sede in Varese, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1997 per il residuo importo di L. 716.388.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Il residuo carico tributario di L. 716.388.000 dovuto dalla Cagiva Trading S.p.a. per conto della Cagiva Commerciale S.p.a. deve essere rideterminato dalla Sezione staccata di Varese calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni (soprattasse e pene pecuniarie), che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1998.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A3384

DECRETO 2 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il sottoelencato Ufficio finanziario ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nella giornata del 9 marzo 1998 per sciopero del personale indetto dal Sindacato autonomo SALFI, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento nella giornata del 9 marzo 1998 dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 aprile 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A3382

DECRETO 2 aprile 1998.

Concessione all'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed S.r.l. già Sanatrix, in Pozzilli, dell'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art 5, comma 4, lettera O*a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 8 ottobre 1997 con la quale l'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed S.r.l. già Sanatrix, con sede in Pozzilli, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 463.745.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Molise, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massinio di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dall'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed S.r.l. già Sanatrix tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 463.745.000 dovuto dall'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed S.r.l. già Sanatrix deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Isernia calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3383

DECRETO 9 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modicazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui i direttori dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento nel periodo dal 3 al 6 aprile 1998 in conseguenza del terremoto che ha colpito la città, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino è accertato nel periodo dal 3 al 6 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 aprile 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

98A3303

DECRETO 14 aprile 1998.

Modificazione alla denominazione della marca di tabacco da fumo per sigarette di provenienza estera Drum Extra Light nella tariffa di vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto del 13 agosto 1992, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita della marca di tabacco da fumo per sigarette di provenienza estera Drum Extra Light;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la ditta Douwe Egberts Van Nelle Tobacco Int. b.v. ha chiesto di modificare la denominazione del citato prodotto;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di tabacco da fumo per sigarette appresso indicata è così modificata:

da: Drum Extra Light (20 buste)

a: Drum Extra Milde (20 buste)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 11

98A3352

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 aprile 1998.

Rettifica del decreto ministeriale 7 marzo 1998, recante l'emissione della prima tranche dei CTZ a ventiquattro mesi, con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto n. 471536 del 7 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1998, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000;

Visto, in particolare, il terzo comma delle premesse del suddetto decreto, in cui viene richiamato l'articolo della legge di bilancio che stabilisce il limite massimo di emissione di titoli pubblici;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica di un errore materiale occorso nella redazione del predetto comma;

Decreta:

Il terzo comma delle premesse del decreto ministeriale n. 471536 del 7 marzo 1998 è sostituito dal seguente:

«Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3350

DECRETO 22 aprile 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1998 è pari a 25.577 miliardi;

Decreta:

Per il 30 aprile 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 aprile 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3482

DECRETO 22 aprile 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1998 è pari a 25.577 miliardi;

Decreta:

Per il 30 aprile 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza 15 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 aprile 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3483

DECRETO 22 aprile 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni (prima tranche), relativi all'emissione del 15 aprile 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 6 aprile 1998 che hanno disposto per il 15 aprile 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni (prima tranche), senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 aprile 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,71 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 95,54 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 116.239.300.500 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 178.471.333.500 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,36 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 94,20 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.C. - Cooperativa edile Casumaro S.c. a r.l.», in Casumaro di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 novembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.C. - Cooperativa edile Casumaro S.c. a r.l.», già cooperativa edile, con sede in Casumaro di Cento (Ferrara) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.C. - Cooperativa edile Casumaro - S.c. a r.l.», già Cooperativa edile con sede in Casumaro di Cento (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Carlo Guirini di Ferrara in data 11 febbraio 1947 rep. n. 4824 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il

rag. Paolo Ferrari nato a Copparo (Ferrara) il 24 ottobre 1956 e res. in Ferrara, Piazzetta Combattenti n. 4 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3355

DECRETO 2 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi - Società cooperativa di consumo a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 20 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della - Società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Genova.

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la Cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi - Società cooperativa di consumo a r.l.» con sede in Genova, costituita per rogito dott. Ernesto Falzone in data 30 ottobre 1991, rep. n. 25564 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco De Longis, nato a Genova il 13 ottobre 1947 ed ivi residente con std., in via Fieschi 8/13, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3356

DECRETO 2 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Roccolana», in Roccaspinalveti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista l'ispezione ordinaria in data 27 giugno 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Roccolana», con sede in Roccaspinalveti (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Roccolana», con sede in Roccaspinalveti (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Camillo Litterio, in data 9 maggio 1976, rep. n. 5998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Legnini nato a Roccamontepiano (Chieti) il 6 gennaio 1959 ivi residente in via Roma, n. 102, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3357

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Autocoop», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, del 24 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Autocoop», con sede in Verona, via Fratta n. 7, costituita per rogito notaio dott. Avitabile Claudio in data 14 ottobre 1987, repertorio n. 50406, registro società n. 25965 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2475/231043.

Verona, 3 aprile 1998

Il dirigente: PISA

98A3154

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consulcoop», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, del 24 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consulcoop», con sede in Verona, via S. Nazaro n. 34, costituita per rogito notaio dott. Tomezzoli Gianfranco in data 16 marzo 1978, repertorio n. 22045, registro società n. 10654 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1705/158780.

Verona, 3 aprile 1998

Il dirigente: PISA

98A3156

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Amiamoci» a r.l., in Catona di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'articolo 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Amiamoci» a r.l. con sede in Catona di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Greco in data 6 agosto 1969, rep. n. 1640, registro società n. 37/69, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3364

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Schonheit» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'articolo 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Schonheit» a r.l. con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Putortì in data 22 ottobre 1981, repertorio n. 79140, registro società n. 165/81, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3365

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agri-Sud» a r.l., in Brancaleone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'articolo 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le coopearative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agri-Sud» a r.l. con sede in Brancaleone, costituita per rogito notaio A. Giubilato in data 8 novembre 1986, repertorio n. 3713, registro società n. 1785, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 7 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3366

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1998.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni fiscali per i settori del commercio e del turismo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6, del medesimo art. 10;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998, recante «Indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n 449», con cui è stato approvato lo schema per la richiesta di accesso ai benefici;

Considerato che le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono definire le necessarie misure organizzative per attivare l'intervento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le richieste delle agevolazioni di cui all'art. 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere presentate, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, lo schema allegato alla circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, citata nelle premesse, a partire dal giorno 1° luglio 1998, compreso. Le domande presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento del fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione non potranno essere presentate richieste per ottenere i benefici in questione.

Roma, 21 aprile 1998

Il Ministro: BERSANI

98A3445

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Autorizzazione alla continuazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 8/98).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n 454;

Vista la delibera del Comitato centrale n. 1 del 30 gennaio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998;

Considerato che alla data del 9 aprile 1998, termine ultimo per usufruire del regime transitorio previsto dall'art. 3 della delibera del Comitato centrale 1/98, un elevato numero di imprese non aveva ancora potuto presentare la domanda di iscrizione all'Albo anche a causa delle oggettive difficoltà connesse ad una fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997;

Considerato che alla stessa data del 9 aprile 1998 si è pertanto verificata, presso i comitati provinciali per l'albo, una rilevante affluenza di imprese richiedenti l'iscrizione all'albo, al fine di poter usufruire del predetto regime transitorio;

Considerato che tale imprevista affluenza ha determinato notevoli disagi organizzativi nei riguardi delle strutture deputate a ricevere le domande di iscrizione, con inevitabile dilazione dei normali termini necessari ad attuare le procedure di accettazione delle predette istanze e conseguente impossibilità di corrispondere a tutte le richieste;

Considerata l'estrema urgenza e necessità di porre rimedio ad una realtà di fatto concretatasi comportante un notevole nocumento nei confronti di un largo numero di imprese che — impossibilitate a presentare domanda di iscrizione all'albo entro i termini già definiti dall'art. 3 della delibera del Comitato centrale 1/98 — sarebbero costrette necessariamente a sospendere la loro attività, in attesa del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo;

Ritenuto pertanto indifferibile provvedere al riguardo con apposita delibera da sottoporre successivamente a ratifica del *plenum* del Comitato centrale alla prima seduta utile;

Delibera:

Art. 1.

Tutte le persone fisiche e giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n. 454 già esercitavano imprenditorialmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con gli autoveicoli indicati all'art. 2 della delibera del Comitato centrale del 30 gennaio 1998, di massa complessiva fino a 6 tonn. e che hanno già presentato, a far data dal 10 aprile 1998, o che presenteranno, fino al termine ultimo del 1° giugno 1998, domanda di iscrizione all'albo ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298, possono continuare ad esercitare la propria attività anche nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo richiesta.

La presente delibera verrà sottoposta a ratifica del *plenum* del Comitato centrale, alla prima seduta utile.

Roma, 15 aprile 1998

Il presidente: DE LIPSIS

98A3346

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 1° aprile 1998, n. **31.**

Utilizzo fondi di riserva di cui agli articoli 7, 9 e 9-*bis* della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni - Richieste di integrazione delle dotazioni di bilancio.

A tutte le amministrazioni - Gabinetto

A tutti gli uffici centrali del bilancio

Nell'opportuno contemperamento delle esigenze di bilancio con la corretta applicazione delle norme contabili, si rappresenta che codeste amministrazioni non potranno formulare richieste di integrazioni con utilizzo dei fondi di riserva previsti dalle norme di cui all'oggetto per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste e per le integrazioni di cassa, senza avere prima concretamente verificato la possibifità di procedere in base ad altre vigenti norme che consentono le integrazioni medesime mediante variazioni compensative, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 94 del 1997 (cfr. circolare n. 81 del 7 novembre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997), nonché all'art. 23, commi 7, 11 e 12 della legge n. 453 del 1997.

Conseguentemente, l'esito negativo della citata verifica deve essere fatto risultare esplicitamente nella richiesta di prelevamento dai suddetti fondi a cura e responsabilità dell'amministrazione interessata e con la conforme attestazione dell'ufficio centrale del bilancio.

Si avverte che non verranno prese in considerazione richieste di integrazione con l'utilizzo dei fondi in questione, prive della predetta attestazione.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A3347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti:

Art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni", nonché limitatamente alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore".

Art. 77, comma 1, numero 2, limitatamente alle parole: "detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti"; numero 4, limitatamente alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento"?».

Art. 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata?".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso il Senato della Repubblica.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, numero 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, numero 534, e dal decreto-legge 10 maggio 1996, numero 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, numero 368, limitatamente alle seguenti parti:

Art. 18, comma 2, limitatamente alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2)".

Art. 77, comma 1, n. 2, limitatamente alle parole: "detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso il Senato della Repubblica.

98A3446

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027 (codice IT0001174611) e 6% - 1° novembre 1997/2007 (codice IT0001170007).

A norma dell'art. 16 dei decreti ministeriali 11 novembre 1997 e 27 ottobre 1997, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 268 del 17 novembre 1997 e n. 256 del 3 novembre 1997, si rende noto che il 27 aprile 1998 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato inizierà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027 e 6% - 1° novembre 1997/2007 per la successiva immediata consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia.

98A3348

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 aprile 1998

Dollaro USA	1770,66
ECU	1954,63
Marco tedesco	988,37
Franco francese	294,79
Lira sterlina	2946,91
Fiorino olandese	877,78
Franco belga	47,882
Peseta spagnola	11,631
Corona danese	259,16
Lira irlandese	2488,13
Dracma greca	5,681
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1236,49
Yen giapponese	13,597
Franco svizzero	1193,97
Scellino austriaco	140,48
Corona norvegese	238,07
Corona svedese	231,01
Marco finlandese	325,67
Dollaro australiano	1156,24

98A3485

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid»

Estratto decreto NCR n. 117 del 6 aprile 1998

Specialità medicinale: INTRALIPID nelle forme e confezioni: «30%» emulsione per infusione endovenosa 1 flac. 250 ml, «30%» emulsione per infusione endovenosa 1 flac. 333 ml (nuove confezioni di specialità medicinali già registrata).

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, rappresenta in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch 1.2, Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30%» emulsione per infusione endovenosa 1 flac. 250 ml; A.I.C. n. 024385066 (in base 10) 0R85KB (in base 32); Classe: «C»;

«30%» emulsione per infusione endovenosa 1 flac. 333 ml; A.I.C. n. 024385078 (in base 10) 0R85KQ (in base 32); Classe: «C».

Composizione: 1000 ml di emulsione contengono:

Principi attivi: lipidi di soia purificati g 300, fosfolipidi da tuorlo d'uovo purificati g 12.

Eccipienti: glicerolo anidro, idrossido sodico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Intralipid» viene utilizzato per fornire energia ed acidi grassi essenziali negli adulti che necessitano di nutrizione parenterale.

«Intralipid» è altresì indicato in pazienti con carenza di acidi grassi essenziali che non possono mantenere o ripristinare un pattern normale degli acidi grassi essenziali mediante l'alimentazione per via naturale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Mesulid», «Mesulid fast», «Sirdalud», «Torecan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 189 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: MESULID, MESULID FAST, SIRDALUD, TORECAN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Mesulid" 30 cpr 100 mg, A.I.C. 025971021, "Mesulid" 15 cpr 200 mg, A.I.C. 025971033, "Mesulid Mite" 30 bust. gran. 50 mg, A.I.C. 025971045, "Mesulid" 30 bust. 100 mg, A.I.C. 025971058, "Mesulid" 10 supposte 200 mg, A.I.C. 025971060, "Mesulid Fast" 30 cpr divis. 400 mg, A.I.C. 029127014, "Mesulid Fast" 30 bust. gran. 400 mg, A.I.C. 029127026, "Sirdalud" 30 cpr 4 mg, A.I.C. 025852029, "Sirdalud" 30 cpr 6 mg, A.I.C. 025852031, "Sirdalud" 15 cpr 2 mg, A.I.C. 025852056, "Torecan" 6 supposte 6,5 mg, A.I.C. 019889031, "Torecan" 15 confetti 6,5 mg, A.I.C. 019889043, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 483 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 195 del 10 aprile 1998

Specialità medicinale: SAMILSTIN:

5 fiale 1 ml (0,05 mg/ml) . A.I.C. n. 027284052;

5 fiale 1 ml (0,1 mg/ml) - A.I.C. n. 027284064;

3 fiale 1 ml (0,5 mg/ml) - A.I.C. n. 027284076;

1 flacone multidose 5 ml (0,2 mg/ml) - A.I.C. n. 027284088.

Titolare AIC: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento delle sindromi da tumori endocrini gastroentero-pancreatici, in particolare: carcinoidi (sindrome del carcinoide); VIPomi; glucagonomi; gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison (eventualmente in associazione con farmaci anti-H_2, con o senza anti-acidi); insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento); GRFomi.

Per il trattamento sintomatico e la riduzione dei livelli plasmatici di GH e Somatomedina-C nei casi di acromegalia non adeguatamente controllati con terapia chirurgica, radiante o farmacologica (con dopamino-agonisti).

Il trattamento con «Samilstin» è anche indicato nei pazienti acromegalici in cui l'intervento chirurgico sia controindicato o comunque non accettato o nei pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia, in attesa che quest'ultimo intervento raggiunga la massima efficacia.

Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas.

Trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche.

Trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Trattamento d'urgenza e protezione dalle recidive precoci dell'emorragia da varici esofagee in pazienti cirrotici. «Samilstin» è da utilizzarsi in associazione al trattamento endoscopico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandostatina»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 196 del 10 aprile 1998

Specialità medicinale: SANDOSTATINA:

5 fiale 1 ml (0,05 mg/ml) - A.I.C. n. 027083017;

5 fiale 1 ml (0,1 mg/ml) - A.I.C. n. 027083029;

3 fiale 1 ml (0,5 mg/ml) - A.I.C. n. 027083031;

1 flacone multidose 5 ml (0,2 mg/ml) - A.I.C. n. 027083043.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 223 km 20,5.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Trattamento delle sindromi da tumori endocrini gastroentero-pancreatici, in particolare: carcinoidi (sindrome del carcinoide); VIPomi; glucagonomi; gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison (eventualmente in associazione con farmaci anti-H_2, con o senza anti-acidi); insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento); GRFomi.

Per il trattamento sintomatico e la riduzione dei livelli plasmatici di GH e Somatomedina-C nei casi di acromegalia non adeguatamente controllati con terapia chirurgica, radiante o farmacologica (con dopamino-agonisti).

Il trattamento con «Sandostatina» è anche indicato nei pazienti acromegalici in cui l'intervento chirurgico sia controindicato o comunque non accettato o nei pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia, in attesa che quest'ultimo intervento raggiunga la massima efficacia.

Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas.

Trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche.

Trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Trattamento d'urgenza e protezione dalle recidive precoci dell'emorragia da varici esofagee in pazienti cirrotici. «Sandostatina» è da utilizzarsi in associazione al trattamento endoscopico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3418

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longastatina»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 197 del 10 aprile 1998

Specialità medicinale: LONGASTATINA:

5 fiale 1 ml (0,05 mg/ml) - A.I.C. n. 027104013;

5 fiale 1 ml (0,1 mg/ml) - A.I.C. n. 027104025;

3 fiale 1 ml (0,5 mg/ml) - A.I.C. n. 027104037;

1 flacone multidose 5 ml (0,2 mg/ml) - A.I.C. n. 027104049.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, n. 330.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Trattamento delle sindromi da tumori endocrini gastroentero-pancreatici, in particolare: carcinoidi (sindrome del carcinoide); VIPomi; glucagonomi; gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison (eventualmente in associazione con farmaci anti-H_2, con o senza anti-acidi); insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento); GRFomi.

Per il trattamento sintomatico e la riduzione dei livelli plasmatici di GH e Somatomedina-C nei casi di acromegalia non adeguatamente controllati con terapia chirurgica, radiante o farmacologica (con dopamino-agonisti).

Il trattamento con «Longastatina» è anche indicato nei pazienti acromegalici in cui l'intervento chirurgico sia controindicato o comunque non accettato o nei pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia, in attesa che quest'ultimo intervento raggiunga la massima efficacia.

Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas.

Trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche.

Trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Trattamento d'urgenza e protezione dalle recidive precoci dell'emorragia da varici esofagee in pazienti cirrotici. «Longastatina» è da utilizzarsi in associazione al trattamento endoscopico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sustenium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 198 del 10 aprile 1998

Specialità medicinale: SUSTENIUM, os 10 fl tappo serbatoio 500 mg.

Società: A. Menarini I.F.R. S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Sustenium" os 10 fl. tappo serbatoio 500 mg, A.I.C. 024118059 prodotti anteriormente al 3 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 430, del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 3 maggio 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veramon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 202 del 14 aprile 1998

Specialità medicinale: VERAMON 10 cpr.

Società: Sofar S.p.a., via Ramazzini, 5 - 20129 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Veramon" 10 compresse contraddistinti dal numero di A.I.C. 002806021 prodotti anteriormente al 6 ottobre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 398, del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3430

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Arcola, Messina, Isernia, Vigarano Mainarda, Parcines, Saronno, Arezzo, Tesimo-Senale, Porlezza-Carlazzo, Ferrara, Lipari, Monreale e Menaggio.

Con decreto interministeriale n. 722 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passagio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del residuo terreni in località Ginestroni sito nel comune di Arcola (La Spezia) riportato nel catasto del comune medesimo alla partita 1031, foglio 11, mappale 119 del N.C.T. della superficie di mq 7.890; l'immobile demaniale denominato ex caserma Neri e terreni adiacenti in comune di Arcola riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3306, foglio 13, mappale 735 della superficie di mq 5.610 ed i terreni adiacenti alla strada militare di accesso all'ex Batteria di Fresonara siti sempre nel comune di Arcola riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1031, foglio 1, particelle 153-543-585-586-589-590-591-593 della superficie complessiva di mq 10.236 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 715 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del «Relitto stradale» sito nel comune censuario medesimo alla partita 9954, foglio 122, mappale 2479 del N.C.T. della superficie di mq 140 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 725 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel Comune di Isernia e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 5161, foglio 34, mappale n. 621 del N.C.T. della superficie di mq 5.455 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 712 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Batteria D.A.T. Diamantina sito nel comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio 9, mappale n. 64, della superficie di mq 2.850 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 723 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Opera difensiva n. 01 (Ex 375) sito nel comune di Parcines (Bolzano) e riportato nel catasto del comune catastale medesimo partita catastale 428/II, f.m. 21, p.f. 890/2 dell'ufficio catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige, della superficie di mq 1.775 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 721 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Opera difensiva n. 02 (Ex 377) sito nel comune di Parcines (Bolzano) e riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla partita catastale 428/II, f.m. 21, p.f. 827/2 dell'ufficio catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 6.324 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 726 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Saronno (Varese) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1/5972, foglio 20, mappale 142-143 ed alla partita 3747, foglio 20, mappale 145, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 9.770 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 724 datato 24 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Arezzo e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 6885, foglio 140, mappale n. 73 del N.C.T. della superficie di mq 1.730 - Ramo Esercito.

Con decreto interministeriale n. 713 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Opera difensiva n. 398» sito in parte nel comune di Tesimo (Bolzano) ed in parte nel comune di Senale-San Felice (Bolzano) ed ubicato in località Passo della Palade riportato nel Catasto dei comuni censuari medesimi alla partita catastale 156/II, f.m. 3, p.f. 1438/57 ed alla partita catastale 760/II, f.m. 20, p.f. 1669/2 dell'Ufficio catasto di Merano (Bolzano) - Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ramo Difesa Esercito, per una superficie complessiva di mq 14.437.

Con decreto interministriale n. 711 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato Poligono di tiro a segno nazionale sito in parte nel territorio del comune di Porlezza (Como) ed in parte nel territorio del comune di Carlazzo (Como) ripotato nel N.C.T. del comune censuario di Tavordo alla partita 679, foglio 5/B, mappali 720-1349-1350 della superficie di mq 1.060 ed nel catasto del comune censuario di Carlazzo alla partita 1691, foglio 14/D, mappali 26-27-3911-171-3398 ed alla partita 2851, foglio 14/D, mappali 70-3397-24-4048 del N.C.T. ed alla partita 81, foglio 14, mappale 3498 del N.C.E.U. della superficie di mq 7.785 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 707 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale D.A.T. Scuola Navarra sito nel comune di Ferrara e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1/8653, foglio 107, mappali 44-45 e 46 del N.C.T. della superficie di mq 5.285 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 708 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Batteria D.A.T. Vallelunga sito nel comune di Ferrara e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 31, mappali 36-37 e 38 per una superficie complessiva di mq 2.185 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 709 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Lipari (Messina) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1663, foglio 82, mappale n. 329-361 e foglio 83, mappali 198-199 e 200 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 6.810 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 710 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Monreale (Palermo) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 36539, foglio 20, mappali nn. 430-431-452 e foglio U/2, mappale 3486 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 6.217 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 714 datato 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Menaggio (Como) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 638, foglio 2, mappali 1063 e 1029 del N.C.T. della superficie di mq 5.260 - Ramo Difesa Esercito.

98A3304

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Redistribuzione delle quantità non utilizzate dei contingenti comunitari relativi all'anno 1997 per le importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (Comunicato del 16 aprile).

Si informa che con regolamento (CE) n. 786/98 della Commissione UE del 14 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 113 del 15 aprile 1998, sono state fissate le norme per la redistribuzione nel 1998 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1997 di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 847/97 del 12 maggio 1997.

L'ammontare dei contingenti da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax (06/5925556-59647531-59932634), possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento (CE) n. 786/98 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea e devono pervenire al Ministero entro il termine massimo del 6 maggio 1998, ore 15. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dagli impiegati incaricati del competente ufficio UASC, sia che le stesse vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale.

Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro l'11 maggio 1998, Anche in tal caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero.

La Commissione UE comunicherà entro il 9 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 1998, termine che non potrà essere prorogato.

Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto nel 1997 o 1998 una licenza di importazione per lo stesso contingente per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria riferita all'anno 1995, dovranno presentarne la relativa documentazione doganale.

Gli importatori non tradizionali, ove abbiano ottenuto licenze di importazione, ai sensi del regolamento CE n. 1657/96 e/o del Regolamento CE n. 1140/97, per lo stesso contingente per il quale presentano la nuova istanza, dovranno dimostrare di averne utilizzata almeno una nella misura minima dell'80%.

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice sa/nc	Quantità totali da redistribuire	Quantità max da op. non tradiz.
Calzature codici SA/NC	ex 6402 99	4.483.572 paia	4.000 paia
	6403 51	767.358 paia	4.000 paia
	6403 59		
	ex 6403 91	1.486.444 paia	4.000 paia
	ex 6403 99		
	ex 6404 11	4.111.457 paia	4.000 paia
	6404 1910	9.569.315 paia	4.000 paia
Articoli da tavola o cucina in porc.	6911 10	8.780,84 tonn.	4 tonn.
Articoli da tavola o cucina in ceram.	6912 00	5.524,5 tonn.	4 tonn.
Giocattoli cod. SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	272.752.979 ecu	90.000 ecu

ALLEGATO II
(Schema di domanda)

Ministero del commercio con l'estero D.G. Politica commerciale e gestione regime scambi - Div. VII - V.le Boston n. 25 - Roma - (Fax numeri 06/5925556 - 59647531 - 59932634.

Oggetto: Redistribuzione quantità non utilizzate dei contingenti distribuiti nel 1997 per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

La ditta .... (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, numero di partita IVA), chiede di partecipare alla distribuzione del contingente sottoindicato:

merce .... (denominazione commerciale del prodotti e voce doganale);

quantita o valore .... (operatori occasionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento CE - Operatori tradizionali: fino alla concorrenza della operatività dichiarata).

Si dichiara che le importazioni totali nell'anno 1995 per il contingente sopra indicato sono .... (solo operatori tradizionali).

Si dichiara che la licenza (prot. n. ....) ottenuta nel 1997 per il contingente in oggetto e debitamente restituita a codesto Ministero è stata utilizzata nella misura minima dell'80% dell'importo. *Ovvero* Si dichiara di non aver ottenuto licenze relative alla distribuzione del contingente 1997 e alla redistribuzione del contingente non utilizzato nel 1996 (solo operatori occasionali).

Io sottoscritto ....certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni dalla data di scadenza.

98A3332

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1998.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1995, n. 1278, è stato approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1998, ai sensi all'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/1942. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici delle rispettive regioni.

98A3305

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo all'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreti ministeriali 26 febbraio 1998 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, le seguenti istituzioni scolastiche:

«ICARDA International School of Aleppo» con sede in P.O. Box 5466, Aleppo (Siria);

«International School of Nice» con sede in 15 Avenue Claude Debussy 06200 Nizza (Francia);

«Geitona School» con sede in 166 02 Vari, Attikis, Atene (Grecia);

«Yokohama International School» con sede in 258, Yamate-Cho, Naka-Ku, Yokohama (Giappone);

«The International School of The Hague» con sede in Theo Mann-Bouwmeesteerlaan 75 -NL -2579 GV -Den Haag (Olanda);

«The American School in Switzerland» con sede in 6926 Montagnola-Lugano (Svizzera).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

98A3368

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo - sede di Vercelli, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. M07E (Filosofia del linguaggio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A3369

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 31 dicembre 1997 recante: «Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1998)

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata a pag. 18, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* devono intendersi riportati i seguenti dati di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998 - Registro n. 1 Sanità, foglio n. 24», inoltre l'ordinanza prosegue con il seguente allegato:

ALLEGATO I

Elenco delle zone infette per il colera aggiornato al 20 novembre 1997:

Afganistan, Angola, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvator, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guyana Francese, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, India, Iran, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Repubblica Centroafricana, Rwanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Srilanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zaire, Zambia.

98A3333

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 5 0 9 8 *

L. 1.500